

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 12 giugno 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE
N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 600 - 130544/2001

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano LUIGI RIVALTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f.

Premesso che il Comune di Moncalieri:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 39 del 03/04/2001, la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha fatto pervenire alla Provincia, in data 04/05/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 39/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche normative e cartografiche, tra le quali si evidenziano:

- l'inserimento di limitazioni di carattere idrogeologico per le aree colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre scorso,
- nonchè:

- modifiche ed adeguamenti alle aree destinate a servizi pubblici;
- aumento dell'indice di edificabilità per la destinazione ricettiva nell'area a servizi speciali *Sr**;
- l'inserimento della destinazione d'uso residenziale (per una quota non superiore al 30%) nell'area *Bp2*;
- l'inserimento della destinazione ricettiva nelle aree a destinazione produttiva e terziaria-commerciale *CpI*;
- nell'area *TE2* si prevedono nuovi "*usi consentiti*" e si specifica che le aree da riservare all'uso pubblico per servizi sono da considerarsi al lordo della viabilità di progetto;
- la possibilità di considerare, nel computo della SLP, le tettoie o i capannoni esistenti, anche aperti su quattro lati, se legittimamente concessi e se sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione;

Evidenziato che, con separato provvedimento, la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali e loro varianti;

Consultato il Servizio Difesa del Suolo;

Visto lo "*Studio delle criticità connesse ai corsi d'acqua in riva destra del Po in Provincia di Torino tra il confine con la Provincia di Cuneo e il Comune di Torino*", facente parte del "*Programma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica*", redatto nel 1999 ed il suo aggiornamento a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 08/06/2001, il quale propone la presentazione di osservazioni, delle quali si ritiene di condividerne il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 39 del 03/04/2001 e di approvare la planimetria allegata in scala 1 : 20.000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

a) in linea generale

si rileva che gli elaborati costituenti la Variante parziale sono stati redatti in modo tale da non consentire una comprensione chiara ed inequivoca della stessa. In particolare si fa riferimento alle modifiche alle N.T.A. proposte, quali ad esempio l'introduzione di nuovi "usi previsti" nell'ambito di aree normative, che non sono decifrabili in quanto manca un glossario delle sigle utilizzate ed alle modifiche cartografiche, rappresentate su "stralci" e su tavole di piano, senza legenda esplicativa.

Si rileva altresì che l'elaborato contrassegnato con la lettera e), definito dal Comune "Relazione geologico-tecnica", è stato redatto dal professionista incaricato come "Nota Geologica", intesa come "... nota di accompagnamento alla Variante Parziale ..." nella quale "... si fa esclusivo riferimento e commento alla elaborazione dell'allegato A ..." ed alla "... necessità di emanare provvedimenti cautelativi immediati ...".

A tale proposito si ritiene che il suddetto elaborato non possa essere inteso come una "Relazione geologico-tecnica", ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 56/77, in quanto privo delle caratteristiche di analisi approfondita sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali che hanno interessato di recente ed in varie occasioni il Comune di Moncalieri; si richiamano le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici".

Si ricorda inoltre che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere il contenuto e le finalità della variante stessa;

b) rischio idrogeologico

in riferimento all'inserimento di limitazioni di carattere idrogeologico per le aree colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre scorso, occorre in primo luogo valutare se le modifiche introdotte, (che consentono diffuse operazioni di innalzamento delle quote del piano di imposta dei fabbricati, al fine di agevolare la loro messa in sicurezza) non richiedano di essere attuate con una Variante strutturale anziché con una Variante parziale; si fa presente infatti che le modificazioni allo stato dei luoghi interessano anche aree ricadenti all'interno delle Fasce Fluviali del P.S.F.F. e possono avere ricadute sulla stessa configurazione delle fasce (cfr. in proposito le Circolari del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET "Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 56 <<Tutela ed uso del suolo>>" e 8 luglio 1999, n. 8/PET "Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle fasce Fluviali").

Ciò premesso, al fine di effettuare da parte della Provincia valutazioni per quanto attiene la pericolosità geomorfologica e la prevenzione del rischio, sono stati considerati, oltre agli elaborati allegati alla Variante parziale al P.R.G.C.:

- lo Studio delle criticità connesse ai corsi d'acqua in riva destra del Po in Provincia di Torino tra il confine con la Provincia di Cuneo e il Comune di Torino, facente parte del Programma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi

d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica, promosso dalla Provincia di Torino, redatto nel 1999;

- l'aggiornamento del suddetto studio, redatto a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, avente per oggetto un approfondimento sull'area in riva destra del Po, tra la confluenza del Banna ed il confine comunale di Torino.

Alla luce degli elementi emersi è possibile effettuare le seguenti considerazioni:

- il Comune di Moncalieri, nel prendere atto dei processi e degli effetti dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, intende regolare l'uso urbanistico nelle aree interessate dagli allagamenti attraverso indirizzi normativi che consistono, per la quasi totalità, in accorgimenti tecnici costruttivi, più che in limitazioni d'uso del territorio;
- le prescrizioni e le limitazioni indicate nella Variante parziale si basano esclusivamente sull'evento dell'ottobre 2000;
- la *"nota geologica"* della Variante fa esclusivo riferimento all'allegato cartografico relativo alla perimetrazione delle aree interessate dalla presenza d'acqua durante l'evento dell'ottobre 2000, redatto dal Comune di Moncalieri; nella *"nota"* viene comunque effettuata una comparazione con i dati dell'alluvione del 1994, dalla quale risulta che nel 2000 sono state interessate ulteriori porzioni di territorio.

Lo studio promosso dalla Provincia, redatto nel 1999, evidenziava, relativamente alla zona compresa tra l'autostrada Torino - Piacenza, la Ferrovia Torino - Genova, l'autostrada Torino - Savona e la zona industriale Bauducchi che: *"... è particolarmente delicata dal punto di vista delle infrastrutture presenti soprattutto per le modifiche apportate al sistema di drenaggio con deviazioni, rettifiche di tracciato e interferenze dei collettori con rilevati o nuove edificazioni"*. Inoltre *"... in quest'area confluiscono gli apporti idrici di ben cinque sottobacini di dimensioni paragonabili e di estensione certamente non trascurabile .."*

Già nello studio del 1999 gli aspetti critici evidenziati consistevano: *"... nella difficoltà di convogliamento e allontanamento delle portate di piena nella vasta area interessante le confluenze di Stellone, Banna e Tepice in Po tra Villastellone e Moncalieri..."* non esistendo *"... allo stato attuale, alcuna proposta significativa per l'area circostante l'immissione del Tepice e del Banna nel Po, se non l'effetto indotto dalle opere di laminazione ..."*

In tale area, debbono sin da subito essere attivate azioni mirate alla salvaguardia delle attività residenti con appositi piani di protezione civile. Nello stesso ambito, sarebbe opportuno che fossero posti idonei vincoli all'incremento dell'utilizzazione urbanistica con attività che comportino aumenti delle aree impermeabili e comunque delle portate convogliate a valle."

"... si ritiene fondamentale che il trend evolutivo dell'utilizzazione del suolo non comporti incrementi dei valori dei parametri idrologici che controllano la produzione di deflusso, ossia gli interventi sul territorio dovranno essere compatibili con il quadro idrologico generale del bacino o accompagnati necessariamente da misure di compensazione degli effetti negativi."

"... bisogna non dimenticare che qualsiasi intervento, comunque distribuito sul territorio, deve avere come finalità primaria il miglioramento del funzionamento idraulico del bacino, tenendo conto che, nel settore finale dello stesso, si trovano centri abitati di rilievo, aree a forte concentrazione di attività produttive e nodi viari di elevato interesse interregionale".

Dall'aggiornamento redatto nel 2001 risulta che, in concomitanza delle recenti alluvioni del settembre e dell'ottobre 2000, l'area oggetto di approfondimento di studio è stata interessata da parziali fenomeni di allagamento, di entità decisamente inferiore rispetto al 1994.

Non sono disponibili dati certi circa l'evento del settembre 2000, mentre per quanto riguarda quello dell'ottobre immediatamente successivo il Comune ha predisposto un'apposita carta degli allagamenti.

Dall'analisi di tale cartografia, sovrapposta alla carta degli allagamenti del 1994 allegata allo studio originario, risultano, nella zona considerata dall'aggiornamento,

circa 1.400.000 mq di territorio interessati da significativi fenomeni di allagamento, valore ben inferiore agli 11.800.000 mq del 1994; tale enorme differenza non è da attribuirsi però agli effetti benefici del sistema di interventi già realizzati, bensì al fatto che le cause scatenanti gli allagamenti sono state ben diverse rispetto a quanto avvenuto nel 1994.

Infatti in tale occasione fu sostanzialmente il sistema dei rii collinari e del chierese (sistema Banna) a creare le condizioni che portarono all'allagamento dei territori in esame, non essendo il recettore finale (Po) in grado di smaltire l'eccesso di portata proveniente da tali aree.

In occasione dell'ultimo evento alluvionale (ottobre 2000) gli allagamenti sono altresì da imputare agli eccessi di portata dello stesso fiume Po, cioè ad una sorta di "rigurgito" verso il reticolo minore con conseguente diminuzione della capacità di smaltimento delle portate, ma in tale occasione di modesta entità, provenienti dall'area collinare chierese.

Sono quindi due fenomeni del tutto distinti con cause ed effetti differenti, anche in termini di entità.

Occorre rimarcare che la drastica diminuzione delle aree soggette ad allagamento nella recente alluvione non consente di essere ottimisti sulla reale diminuzione di rischio nel caso in cui si vengano a ripresentare condizioni analoghe a quelle del novembre 1994 o, ancor peggio, una seppur poco probabile concomitanza dei due eventi considerati.

Pertanto, si ribadisce quanto già proposto in fase di redazione dello studio originario sopra richiamato, cioè che gli indispensabili interventi di salvaguardia e sistemazione idrogeologica da realizzare, dovranno necessariamente essere modulati in funzione delle problematiche evidenziate; in particolare, fatta salva la tutela degli insediamenti esistenti, ed in particolare dei centri abitati, dovranno essere preservate (o compensate ove possibile in termini quantitativi) le naturali aree di allagamento ed esondazione.

In conclusione l'area in riva destra del Po tra la confluenza del Banna e il confine comunale di Torino è stata pertanto interessata, dal 1994 al 2000, da più fenomeni alluvionali (11/94, 12/96, 9/00 e 10/00), diversi sia per natura che per intensità, imputabili a cause diverse, come sopra evidenziato.

La sovrapposizione delle aree interessate nel 1994 e nel 2000, evidenziata nella planimetria allegata alla presente deliberazione, impone una seria riflessione sulle future scelte di pianificazione.

Si ritiene quindi sia un evidente errore non considerare uno scenario di rischio che preveda la concomitanza di eventi tipologicamente diversi (es. '94 e '00), che andrebbero a creare situazioni di dissesto oggettivamente critiche per la pubblica incolumità e le strutture e infrastrutture presenti.

Si fa presente inoltre che la "nota geologica" allegata alla Variante prescrive "*.. nei tratti immediatamente prossimi al corso d'acqua del torrente Sangone l'edificabilità è temporaneamente sospesa in attesa dell'approvazione degli interventi di riassetto idraulico, idrogeologici e del relativo cronoprogramma ...*"; si riscontra che l'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.C. non recepisce la suddetta prescrizione.

Si rileva infine che il succitato art. 17 delle N.T.A. inserisce delle disposizioni per quanto attiene le zone nelle quali il livello della piena di riferimento risulta superiore a metri 1, in base ai "*... dati del censimento delle altezze d'acqua effettuate dall'Amministrazione Comunale nel mese di Ottobre 2000 ...*"; tali dati, tuttavia, non sono stati inseriti negli elaborati tecnici della Variante, che riportano soltanto le zone con presenza d'acqua superiore a 30 cm;

c) altri aspetti

- si rileva che con la modifica n. 25 si propone, nell'ambito dell'"Area di trasformazione già a servizi con destinazione a terziario di tipo espositivo ed in parte residenziale", di computare le superfici destinate alla viabilità tra le aree da riservare a servizi pubblici; si ritiene che questa impostazione contrasti con l'art. 21 della L.R. n. 56/77, che non include tra gli standards urbanistici le aree destinate a tale scopo;

- in riferimento alla proposta di inserire, all'art. 28 - 5 - 2 delle N.T.A. del P.R.G.C., nell'ambito di aree a preminente destinazione produttiva, la destinazione residenziale "*... per una quota non superiore al 30% del totale ...*", si rileva che non viene dimostrato in quale modo non si produrrà incremento della capacità insediativa del Piano regolatore vigente; si suggerisce pertanto di valutare in maniera approfondita se la modificazione sopra descritta rientri effettivamente nella categoria delle "varianti parziali" o se debba essere ricondotta tra quelle "strutturali" del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, anche in considerazione degli analoghi rilievi già espressi con riferimento all'aspetto idrogeologico della Variante;
 - si riscontra che l'emendamento n. 4 (accolto) alla deliberazione del C.C. n. 39/2001 di adozione della Variante parziale ha soppresso la modifica n. 17, la quale prevedeva l'inserimento di aree destinate a servizi pubblici. Considerato che il Comune non ha modificato, in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento succitato, le tabelle di verifica della *Relazione Illustrativa*, si invita a provvedere in sede di redazione del progetto definitivo della Variante;
 - per quanto concerne la possibilità proposta dall'art. 28 - 11 - 1 delle N.T.A. del P.R.G.C. di computare nella SLP la superficie delle tettoie aperte (anche su quattro lati) in ambito agricolo, si invita il Comune a verificare attentamente gli effetti sul territorio della modifica proposta, considerato che l'articolo succitato consente già ampliamenti della superficie di calpestio esistente, sino ad un massimo di 500 mq.
Quanto sopra si rende necessario al fine di una maggiore ed opportuna salvaguardia delle aree agricole in contesto metropolitano, tutelate dall'art. 25 della R.R. n. 56/77, ripresa dal P.T.C. "*In considerazione dell'elevata valenza ambientale che tali aree assumono all'interno di un contesto fortemente antropizzato, sia come "riserva" di risorse primarie (aria, acqua, terra), sia per finalità paesaggistiche ed in considerazione altresì del valore produttivo dei terreni agricoli*";
 - per quanto attiene infine la zona industriale di espansione *Cp1*, ubicata ad est del centro dell'Istituto Bancario San Paolo, si suggerisce infine di valutare l'opportunità di inserire disposizioni che vietino l'accesso diretto all'area dall'anello tangenziale/autostradale, al fine di tutelare la scorrevolezza del traffico di interesse sovracomunale;
2. di trasmettere al Comune di Moncalieri, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.
f.to L. Rivalta